

- (7) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (8) L'AESA ha altresì informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L'AESA ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi, nell'intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), riguardo all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme del programma SAFA e dei TCO e ha fornito le ultime statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi, a cura dell'AESA, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa condotte sugli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità dell'aviazione nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinati provvedimenti attuativi e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Bulgaria ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai provvedimenti adottati nei confronti dei vettori aerei certificati in tale paese.
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito la propria disponibilità a intervenire secondo necessità nel caso in cui informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Armenia

- (12) Nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei dell'Armenia.
- (13) Nel quadro della procedura di autorizzazione TCO, l'AESA ha effettuato nel luglio 2019 una visita in loco presso il comitato per l'aviazione civile («CAC») dell'Armenia e due vettori aerei, ossia *Taron Avia LLC* e *Atlantis European Airways*.
- (14) A seguito di tale visita, l'AESA ha concluso che, nell'aggiornare le specifiche operative di tali vettori aerei, il CAC non ha seguito sistematicamente il processo di certificazione stabilito. Il CAC non ha inoltre potuto garantire di valutare sistematicamente i sistemi di gestione della sicurezza, i sistemi di aeronavigabilità continua e le organizzazioni di manutenzione dei vettori aerei da esso certificati. Non aveva inoltre la capacità di individuare casi significativi di non conformità alle norme internazionali di sicurezza da parte dei vettori aerei.
- (15) In seguito ai rilievi formulati dall'AESA durante la procedura di autorizzazione TCO, la Commissione, con lettera dell'11 ottobre 2019, ha informato il CAC circa vari problemi di sicurezza connessi ai vettori aerei registrati in Armenia e ha invitato il CAC e il vettore aereo *Taron Avia LLC* a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

